



Regione Siciliana

Fondo Pensioni Sicilia

Ente Pubblico

Direzione

Palermo, prot. nr. **2824** del 25 gennaio 2019

Oggetto: aliquote di riduzione dei trattamenti pensionistici diretti superiori a euro 100 mila annui – art. 1 commi da 261 a 268 della l. n. 145 del 30.12.2018.

**Ai sigg.ri Dirigenti di
Area 2 - Sistemi Informativi e Banche Dati
Servizio 1 Pensioni e Previdenza 1
Servizio 2 Pensioni e Previdenza 2
Sede**

E, p.c.:

**Al Sig. Commissario Straordinario
Al sig. Presidente del Collegio dei Revisori
Al Sig. Dirigente Generale del Dipartimento della Funzione Pubblica**

E, p.c.:

Al Servizio 5 Ragioneria, Programmazione Economica e Investimenti

La legge di bilancio dello Stato, per l'anno finanziario 2019 e pluriennale per il triennio 2019-2021, all'art. 1 (commi 261-268), ha previsto specifiche aliquote di riduzione a carico dei trattamenti pensionistici diretti complessivamente superiori a 100.000 euro annui. Si evidenzia che la riduzione riguarda solo i trattamenti di pensione diretta; sono escluse le pensioni liquidate interamente con il sistema contributivo, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e quelli a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche. I risparmi derivanti dalla riduzione dei trattamenti di pensione confluiranno in un apposito capitolo di bilancio.

Si riporta il testo integrale delle disposizioni in argomento:

L. 30/12/2018, n. 145

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021.

Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 dicembre 2018, n. 302, S.O.

(omissis)

261. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e per la durata di cinque anni, i trattamenti pensionistici diretti a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, delle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative dell'assicurazione generale obbligatoria e della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto

REGIONE SICILIANA
Fondo per il pagamento del trattamento di quiescenza
e dell'indennità di buonuscita del personale regionale
Sede legale: Viale Regione Siciliana n.2246 - 90135 Palermo
Codice Fiscale 97249080827

P.e.c.: fondo.pensioni@certmail.regione.sicilia.it; P.e.: fondopensionisicilia@regione.sicilia.it
Tel. 0917072762-Fax 0917072753

1995, n. 335, i cui importi complessivamente considerati superino 100.000 euro lordi su base annua, sono ridotti di un'aliquota di riduzione pari al 15 per cento per la parte eccedente il predetto importo fino a 130.000 euro, pari al 25 per cento per la parte eccedente 130.000 euro fino a 200.000 euro, pari al 30 per cento per la parte eccedente 200.000 euro fino a 350.000 euro, pari al 35 per cento per la parte eccedente 350.000 euro fino a 500.000 euro e pari al 40 per cento per la parte eccedente 500.000 euro.

262. Gli importi di cui al comma 261 sono soggetti alla rivalutazione automatica secondo il meccanismo stabilito dall'articolo 34, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

263. La riduzione di cui al comma 261 si applica in proporzione agli importi dei trattamenti pensionistici, ferma restando la clausola di salvaguardia di cui al comma 267. La riduzione di cui al comma 261 non si applica comunque alle pensioni interamente liquidate con il sistema contributivo.

264. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale, nell'ambito della loro autonomia, si adeguano alle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 e 265 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

265. Presso l'INPS e gli altri enti previdenziali interessati sono istituiti appositi fondi denominati « Fondo risparmio sui trattamenti pensionistici di importo elevato » in cui confluiscono i risparmi derivati dai commi da 261 a 263. Le somme ivi confluite restano accantonate.

266. Nel Fondo di cui al comma 265 affluiscono le risorse rivenienti dalla riduzione di cui ai commi da 261 a 263, accertate sulla base del procedimento di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

267. Per effetto dell'applicazione dei commi da 261 a 263, l'importo complessivo dei trattamenti pensionistici diretti non può comunque essere inferiore a 100.000 euro lordi su base annua.

268. Sono esclusi dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 261 a 263 le pensioni di invalidità, i trattamenti pensionistici di invalidità di cui alla legge 12 giugno 1984, n. 222, i trattamenti pensionistici riconosciuti ai superstiti e i trattamenti riconosciuti a favore delle vittime del dovere o di azioni terroristiche, di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e alla legge 3 agosto 2004, n. 206.

(omissis)

I Servizi in indirizzo, titolari di competenze in materia di stato giuridico ed economico del personale in quiescenza, dovranno dare tempestiva attuazione alla norma in commento. L'Area Sistemi Informativi e Banche Dati parimenti è autorizzata ad applicare quanto dinanzi illustrato nel più breve tempo possibile, decorrendo tali misure dal corrente mese di gennaio.

Distinti saluti

Il Direttore generale
Filippo Nasca

